

NR. 21 ANNO 2018

Venerdì 25 maggio



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Le bollette-fatture per il servizio idrico vanno inserite nello spesometro
2. Nuovo DUP Semplificato
3. Il tesoriere non può pretendere dal Comune un compenso aggiuntivo nell'utilizzo di fondi vincolati
4. Bando di gara, disciplinare e capitolato speciale hanno funzioni diverse e, in caso di contrasto, prevale il primo

1. Le bollette-fatture per il servizio idrico vanno inserite nello spesometro

Con l'interpello n. 954 - 204/2018 l'Agenzia delle Entrate, Divisione Centrale Contribuenti, Ufficio consulenza contribuenti e sanzioni, ha precisato che vi è obbligo di invio nello spesometro delle bollette fatture emesse per il servizio idrico.

In sintesi, un Comune che gestiva direttamente il servizio idrico integrato e trimestralmente emetteva bollette ai sensi del DM 370/2000, ha chiesto se tali documenti dovessero essere compresi nella comunicazione dati fatture (spesometro) di cui dall'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, come sostituito dall'art. 4 comma 1 del D.L. n. 193/2016.

Il Comune sosteneva che l'obbligo non sussiste per due diversi ordini di motivi:

- la natura stessa del documento il quale, emesso ai sensi del D.M. n. 370 del 2000, non è configurabile come una fattura, così come prevista dalla disciplina IVA, ma come una bolletta-fattura ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 633/1972;
- la previsione contenuta nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2 agosto 2013, in cui al punto 4) sono state escluse dalle "comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute" tutte quelle operazioni che sono state oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad es. contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas).

Tuttavia, nonostante le argomentazioni avanzate dal Comune nell'istanza di interpello, nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha risposto che le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture, e di conseguenza rientrano nell'obbligo di invio, considerandosi tali sotto ogni profilo.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia rileva inoltre che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94908/2013 del 2 agosto 2013, citato dal Comune istante, è superato dalle modifiche apportate all'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 dal citato art. 4 del D.L. n. 193/2016 e di conseguenza, nonostante i dati siano già a disposizione

dell'Agenzia con i sopracitati obblighi di invio, le bollette fatture devono comunque essere trasmesse.

Si ricorda che da tale obbligo di comunicazione, come sancito dalla stessa Agenzia nel suddetto interpello, sono escluse ai sensi del D.L. 148 del 16 ottobre 2017, art. 1-ter, tutte quelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

2. Nuovo DUP Semplificato

Il comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detto aggiornamento è di competenza del Ministero dell'Economia che, entro il 30 aprile, avrebbe dovuto elaborare il nuovo schema semplificato di DUP per i piccoli comuni. L'aggiornamento del principio contabile prevede la modifica del punto 8.4 relativamente ai comuni con popolazione non superiore i 5.000 abitanti, riducendo le informazioni contabili da inserire e semplificando il numero di tabelle e riferimenti da riportare all'interno del DUP e introduce il nuovo punto 8.4.1 destinato ai comuni con popolazione non superiore ai 2.000 abitanti ove viene a conformarsi un documento unico "limitato" alla illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti, accompagnata dalla descrizione di sei temi: l'organizzazione dei servizi pubblici, la coerenza fra programmazione e strumenti urbanistici, le scelte su tributi e tariffe, il personale, gli investimenti e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

3. Il tesoriere non può pretendere dal Comune un compenso aggiuntivo nell'utilizzo di fondi vincolati

Il servizio di tesoreria per il Comune è, per espressa previsione legislativa, ad "esternalizzazione necessaria", destinato a soggetti scelti tra quanti dotati di una particolare qualificazione professionale (art. 208 TUEL) e consiste "nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie".

Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti (parere n. 159/2018 della sez. reg. di controllo per la Campania), la *ratio* dell'esternalizzazione necessaria e della concentrazione su un solo soggetto del servizio di tesoreria è quella di realizzare un contraddittorio organizzativo con il concedente a migliore garanzia dell'effettività del rispetto di alcuni fondamentali vincoli di finanza pubblica. Infatti, spetta al tesoriere vigilare:

- sul rispetto del sistema dei vincoli di cui all'art. 195 TUEL (entrate a specifica destinazione);
- sui limiti complessivi alle anticipazioni di cui all'art. 222 TUEL;
- tra le altre cose, sulla congruità degli ordinativi rispetto agli stanziamenti e sul rispetto dei vincoli di destinazione (art. 185 TUEL).

Si tratta di obblighi contabili strumentali ad obblighi primari e sostanziali, già previsti per legge ed anteriori al D.lgs. n. 118/2011, che quindi non hanno determinato alcun aggravio rispetto ad oneri e a risultati informativi comunque già dovuti, sia pure in forma atipica. Il Legislatore, infatti, si è limitato a codificare, per gli enti locali, un sistema standard per la rilevazione dell'erosione delle risorse vincolate e della connessa "misura" dell'obbligo di ricostituzione.

Appare evidente, perciò, che gli obblighi informativi posti dalla legge in capo al tesoriere, nella materia di che trattasi, costituiscono oggetto naturale e necessario

della prestazione complessa in cui consiste il “servizio di tesoreria” e che richiede una professionalità specifica tipica del settore finanziario. Va da sé, del resto, che l'utilizzo della cassa vincolata non ha un onere “da tasso di interesse”, in quanto il tesoriere non assolve la funzione di finanziatore dell'utilizzazione. Pertanto non può applicarsi a tale servizio informativo, per estensione, lo stesso criterio di “retribuzione” previsto per l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, in quanto non si utilizza danaro anticipato dal tesoriere ma la propria stessa liquidità, per quanto corrispondente a cassa vincolata.

Di converso questo non esclude che gli oneri informativi e organizzativi sopra descritti possano generare costi generali di gestione (tenuta del conto, informazioni sui flussi delle entrate vincolate, ora tipizzate ai sensi del D.lgs. n. 118/2011), ma che, data la natura del *munus*, sono una componente implicita della prestazione dovuta, che viene valutata al momento dell'offerta della propria prestazione e della stipula della convenzione di tesoreria (tanto più se il servizio è stato affidato in data successiva all'entrata in vigore della riforma del D.lgs. n. 118/2011).

Per tale ragione, il compenso offerto e stabilito contrattualmente al momento dell'affidamento del servizio non può che ricomprendere già tutti i rischi ed i presumibili oneri prestazionali derivanti da una attività la cui complessità tecnica ha in sé l'alea di servizi accessori, secondari ed impliciti, fatti salvi i rimedi previsti dal codice civile in caso di dimostrata eccessiva onerosità sopravvenuta.

4. Bando di gara, disciplinare e capitolato speciale hanno funzioni diverse e, in caso di contrasto, prevale il primo

In merito ai rapporti tra le varie fonti che concorrono alla disciplina della gara, il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonoma e peculiare funzione nell'economia della procedura. Infatti:

- il bando fissa le regole della gara;

- il disciplinare detta le regole per il procedimento di gara;
- il capitolato speciale, invece, detta le regole per quanto riguarda gli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale.

Tutti insieme costituiscono la *lex specialis* della gara ed acquistano, così, carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante. Nondimeno, tra i ridetti atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., in tal senso, TAR Veneto, sez. I, sent. 9 maggio 2018, n. 489).

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 21/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT